



Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

ORDINANZA SINDACALE
n. 105 del 21/03/2020

OGGETTO: *Ordinanza contingibile e urgente per motivi igienico-sanitari correlati all'emergenza epidemiologica da COVID-19: limitazione dell'attività motoria e di accompagnamento degli animali di compagnia - Determinazione del concetto di "prossimità". .*



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

ORDINANZA SINDACALE
n. 105 del 21/03/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per motivi igienico-sanitari correlati all'emergenza epidemiologica da COVID-19: limitazione dell'attività motoria e di accompagnamento degli animali di compagnia - Determinazione del concetto di "prossimità".

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “ *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale :

“ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “;

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: *“ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale “*

Richiamato inoltre il D.L. 20 del 17/03/2020, cd, decreto “cura Italia” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 17/03/2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20/03/2020 e in particolare l'articolo 1, Lett. B) in base al quale è consentito svolgere individualmente attività motoria solo in prossimità della propria abitazione;

Ritenuto opportuno, alla luce dei recenti comportamenti registrati sul territorio comunale potenzialmente idonei ad aggravare la già delicata situazione di rischio per la salute pubblica ed aumentare il pericolo di contagio tra la cittadinanza, disporre nuove integrative restrizioni per quanto attiene all'esercizio dell'attività fisica all'esterno e l'accompagnamento del proprio cane per esigenze fisiologiche;

Rilevato infatti che l'esercizio dell'attività motoria o sportiva, pur apprezzabile anche sotto il profilo della tutela della salute individuale, e quindi in taluni casi giustificata da tali finalità, si presta, anche per le difficoltà di controllo e di disciplina, a comportamenti non contrastanti con l'esigenza di una categorica limitazione delle uscite dall'abitazione e di una prevenzione rigorosa del contagio mediante l'impedimento delle occasioni di contatto tra le persone, esigenza evidentemente prevalente rispetto a quella del legittimo esercizio da parte del singolo di facoltà riconosciute dall'ordinamento;

Rilevata la necessità, anche al fine di dare una più puntuale concreta esecuzione sul territorio comunale alla sopra citata ordinanza, definire con maggior precisione il concetto di “prossimità” determinando la misura della distanza dall'abitazione o dimora;

Ritenuto congruo, in termini di bilanciamento di esigenze di tutela della salute pubblica e individuale e delle necessità individuali, consentire l'attività motoria e l'accompagnamento dell'animale di compagnia nelle immediate vicinanze della residenza o dimora, non oltre 300 metri dalla stessa, con l'obbligo di documentare il luogo di residenza o dimora agli organi preposti al controllo;

Visto il decreto presidenziale 18 marzo 2020 n. 416 del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, il quale ha statuito che non “può essere accolta la domanda preliminare di sospensione dell'ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania e del chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 dello stesso Presidente che – in relazione all'epidemia del Covid19 – non consentono, tra l'altro, l'attività sportiva all'aperto, ritenendola non compatibile con le esigenze sanitarie, perché, visto il rischio di contagio ormai gravissimo sull'intero territorio regionale ed il fatto che i dati che pervengono all'Unità di crisi istituita con decreto del Presidente della Giunta

regionale della Campania, n. 45 del 6/03/2020 dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione, va data prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica ritiene non foriere di danno grave e irreparabile alle posizioni soggettive misure restrittive ancora più radicali di quella qui prevista ” e che “nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”, alla luce delle quali statuizioni deve ritenersi sussistente anche il presupposto della urgenza e indifferibilità dell’adozione delle misure qui adottate;

Rilevato che la presente ordinanza è sorretta dalle medesime esigenze ritenute prevalenti rispetto a quelle della tutela della libertà individuale che hanno determinato il rigetto dell’istanza cautelare riguardante l’analoga ordinanza del Presidente della Regione Campania;

VISTI

- L’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L’art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il D.L. 23 febbraio 2020 n° 6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- L’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020;
- il DPCM del 1 marzo 2020;
- il DPCM del 4 marzo 2020;
- il DPCM dell’8 marzo 2020;
- il DPCM del 9 marzo 2020;
- il DPCM dell’11 marzo 2020;
- il D.L. 20 del 17 marzo 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, la seguente disposizione:

L’attività motoria e l’accompagnamento dell’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche sono consentiti solo in prossimità della residenza o dimora ovvero **a distanza non superiore a 300 metri** dalla stessa, con obbligo di documentazione del luogo di residenza o dimora, in caso di controllo, agli organi deputati.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.650 c.p. “inosservanza provvedimenti dell’Autorità”.

SI DA’ ATTO

Che è stata comunicata al Prefetto della Provincia di Brescia

Che è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

La disposizione della presente ordinanza perde efficacia a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni statali o regionali più restrittive;

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale di Lonato del Garda e a tutte le Forze di Polizia alla sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Lonato del Garda, 21/03/2020

II SINDACO

Dott. Roberto Tardani

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa